COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

XXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 DICEMBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TOSATO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **AMATUCCI** E DEL PRESIDENTE **TOSATO**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione*):

CAPALOZZA ed altri: Modificazione degli articoli 89 e 167 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari e richiamo in vigore dell'articolo 73 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271. (12) . . . 362

PRESIDENTE . . . 362, 363

BREGANZE, *Relatore*. 362

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia* 363

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

PERLINGIERI: Aumento del limite di valore nella competenza dei pretori. (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*). (1253-*B*) 363

PRESIDENTE 363, 364, 365, 367

FACCHIN, *Relatore* . . . 363, 364, 365

BREGANZE 364

GORINI . . . 365

MUSOTTO 365

ROCCHETTI 365

PERLINGIERI . . . 365

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia* 366

PAG.

Senatore BRASCHI: Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, e del vincolo alberghiero. (*Approvata dal Senato*). (1932) 367

PRESIDENTE 367, 370, 376, 377

ROCCHETTI, *Relatore* 367

DI GIACOMO . . . 370

CAPALOZZA 371, 374, 376, 377

BERNARDI . . . 371

RICCIO 371, 377

MURDACA 372, 374, 375, 377

MURGIA 374

FACCHIN 374

BREGANZE 375

ROMANI, *Commissario per il turismo* . 375

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia* 375, 377

AMATUCCI 377

La seduta comincia alle 9.30.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Capalozza ed altri: Modificazione degli articoli 89 e 167 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari e richiamo in vigore dell'articolo 73 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271. (12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Capalozza, Bianco, Buzzelli e Massola concernente. Modificazioni degli articoli 89 e 167 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari e richiamo in vigore dell'articolo 73 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271.

Il relatore, onorevole Breganze, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BREGANZE, *Relatore*. Ritengo che la mia relazione possa essere estremamente breve dato che la proposta di legge, che ripete poi un'altra identica della precedente legislatura, ha formato recentissimo oggetto d'esame da parte della nostra Commissione in sede referente, al termine del quale fummo tutti d'accordo di chiedere al Presidente della Camera il suo deferimento in sede legislativa che ci è stato concesso.

In sintesi, il provvedimento tende ad eliminare talune perplessità manifestatesi in ordine alla notifica a mezzo posta di cui è parola nell'articolo 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e più precisamente in ordine alla possibilità che l'ufficiale giudiziario si avvalga di tale sistema, sempre per atti di competenza dell'autorità giudiziaria cui è addetto, anche nei confronti di persone residenti fuori della circoscrizione territoriale di questa.

Ora, l'articolo 89 dianzi citato, dopo aver previsto l'obbligo della notifica a mezzo posta, salvo richiesta in contrario, quando il destinatario risieda fuori del comune di residenza dell'ufficiale giudiziario, continua recitando: « La notificazione a mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393 ».

Per vero, quest'ultimo provvedimento risolve in modo affermativo la perplessità all'inizio accennata. Senonché il suo testo è stato poi riassorbito, se così può dirsi, dal testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, e questo, almeno per la parte in cui è compresa la disposizione che qui ci interessa, è stato espressamente abrogato dall'articolo 167 della stessa legge 18 ottobre 1951. D'altra parte l'articolo 88 della medesima legge n. 1128, attribuisce all'ufficiale giudiziario competenza esclusiva per le notifiche nell'ambito del mandamento e competenza promiscua per gli altri atti nella circoscrizione dell'ufficio cui appartiene.

Di qui le perplessità sopra accennate che hanno trovato eco in sentenze anche recentissime, tra cui due di qualche mese fa, del tribunale e della Corte d'appello di Ancona.

Sembra pertanto il caso di ovviare a qualsiasi incertezza onde limitare conseguenze talvolta gravi.

Il concetto ispiratore della proposta merita quindi l'approvazione.

Ritiene però il vostro relatore che la formulazione di essa possa essere migliorata. In particolare anziché il rinvio formale al vecchio articolo 73 del testo unico 1924, sembra preferibile, come la stessa nostra Commissione riconobbe in sede referente, una norma espressa che ne riporti il testo preciso.

L'articolo 2 della proposta potrà quindi venir soppresso.

Conseguentemente, e in conformità a quanto, appunto, è emerso nella discussione seguita in sede referente, proporrei che l'articolo 1 della proposta fosse così modificato.

« Dopo il primo comma dell'articolo 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è aggiunto seguente comma. " L'ufficiale giudiziario addetto all'autorità giudiziaria competente per il procedimento, è autorizzato a notificare per mezzo della posta atti del suo ministero anche a persona residente fuori della circoscrizione territoriale dell'autorità stessa, quando la parte ne faccia richiesta " ».

Correlativamente il titolo del provvedimento dovrebbe così mutarsi. « Modificazione all'articolo 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 ».

In tale quadro mi parrebbe d'altra parte che potremmo perfezionare anche l'ultimo comma di tale norma. Esso infatti fa riferimento soltanto al regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393. Senonché dopo il detto decreto, è seguito il codice postale e il relativo regolamento (regio decreto 18 aprile 1940, n. 689) che reca pure disposizioni in tema di notifica a mezzo posta.

Suggerirei quindi che, traendo occasione dalla proposta, introducessimo un nuovo articolo 2, del seguente tenore:

« L'ultimo comma dello stesso articolo 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è così modificato: « La notificazione a mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme pre-

viste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, e dal regolamento di esecuzione del codice postale approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689 ».

In tale senso raccomando l'approvazione ai colleghi della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SCALFARO. *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Già nella precedente seduta mi pare che il Governo ebbe ad esprimersi favorevolmente circa la proposta di legge in questione. La precisazione ultima dell'onorevole relatore circa il regolamento di cui al regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, mi pare che nulla aggiunga quanto alla sostanza e sia solo una precisazione. Quindi mi pare che la formula proposta dall'onorevole relatore possa essere accolta.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione gli articoli della proposta di legge nel nuovo testo formulato dall'onorevole relatore:

ART. 1.

Dopo il 1° comma dell'articolo 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale giudiziario, addetto all'autorità giudiziaria competente per il procedimento, è autorizzato a notificare, per mezzo della posta, atti del suo ministero anche a persone residenti fuori della circoscrizione territoriale della autorità stessa quando la parte ne faccia richiesta ».

(*È approvato*).

ART. 2.

L'ultimo comma dello stesso articolo 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è così modificato:

« La notificazione a mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, e dal regolamento di esecuzione del Codice postale approvato con regio decreto 18 aprile 1920, n. 689 ».

(*È approvato*).

Di conseguenza, il titolo del provvedimento deve mutarsi, secondo le modifiche apportate alla proposta di legge, come segue:

« Modificazione all'articolo 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari ».

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Perlingieri: Aumento del limite di valore nella competenza dei pretori. (Modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (1253-B).

PRESIDENTE. Il secondo punto dell'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Perlingieri: « Aumento del limite di valore nella competenza dei pretori ». La proposta di legge è stata modificata dalla II Commissione permanente del Senato dopo che era già stata approvata dalla nostra Commissione il 15 giugno ultimo scorso.

Il relatore, onorevole Facchin, ha la parola per illustrare le modificazioni apportate dal Senato al provvedimento.

FACCHIN, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la nostra Commissione ebbe già ad approvare in sede legislativa la proposta di legge dell'onorevole Perlingieri, relativa all'aumento del limite di valore nella competenza dei pretori e dei conciliatori.

Dico subito che noi allora anziché seguire il criterio che suggeriva di moltiplicare i valori attuali per l'indice di svalutazione, abbiamo creduto, sebbene quello fosse il modo più logico forse, di procedere diversamente. E cioè di aumentare il limite di valore della competenza dei giudici conciliatori a 25 mila lire e quello della competenza in materia civile dei pretori a 250 mila lire, lasciando immutato il limite di lire 50 mila stabilito dalla legge anteriore per le cause relative ai beni immobili nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'articolo 15 del codice di procedura civile, in base al tributo diretto verso lo Stato.

Questo provvedimento da noi approvato nel giugno del corrente anno, è stato modificato dalla competente Commissione del Senato, la quale ha soppresso la parte che riguardava la rivalutazione del limite di valore per la competenza dei conciliatori, stabilendo in sostanza che debba rimanere per essi il limite attuale. Mi pare che in sostanza il ragionamento del Senato parta dalla considerazione che il giudice conciliatore non è un vero

e proprio giudice, ma un paciere e che quindi non convenga affidargli vertenze per un valore maggiore dell'attuale.

Osservo che una competenza di valore per il giudice conciliatore esisteva anche prima e che se noi avessimo proceduto ad aumentare tale limite tenendo conto dell'indice di svalutazione, saremmo certamente arrivati ad una cifra di gran lunga superiore alle 25 mila lire.

La nostra Commissione, tenendo in sostanza anche un po' in considerazione quello che è poi stato il ragionamento del Senato, ha creduto di poter sodisfare a tutte le esigenze, limitandone tale limite di competenza a 25 mila lire.

Dobbiamo ora esaminare se si deve ritornare al testo approvato da noi in precedenza oppure se si deve accedere alla tesi del Senato. Io sarei per il ritorno al nostro testo anche tenendo conto della quantità di lavoro che verrebbe altrimenti caricata sulle spalle dei pretori. Oggi noi lamentiamo fra l'altro che i tribunali sono stracarichi di lavoro e attraverso questo aumento di competenza, vogliamo trasferire ai pretori una considerevole quantità di cause. Se infatti trasferiamo ai pretori tutte le cause fino al valore di 250 mila lire ed eleviamo a 25 mila lire il limite di valore di competenza dei conciliatori, avremo creato una maggiore speditezza dello svolgimento della giustizia, senza aggravio eccessivo per nessuno.

Sarebbe forse opportuno sospendere oggi la discussione del provvedimento per prendere contatti con i componenti della Commissione del Senato per sondare se essi eventualmente intendano insistere nel loro punto di vista o siano disposti ad accedere, dopo un più maturo esame, anche alla rivalutazione del limite di competenza dei conciliatori che noi ripristineremmo. Sono infatti d'avviso che gli onorevoli senatori potranno facilmente convincersi della opportunità, anzi della necessità, della rivalutazione di ambedue i limiti di valore, secondo il testo precedentemente da noi approvato.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, il Senato ha anche approvato la soppressione dell'articolo 2 del testo da noi precedentemente approvato. Lei sarebbe favorevole anche all'eventuale ripristino di tale articolo?

FACCHIN, *Relatore*. Naturalmente onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, aprendo la discussione generale dopo l'esposizione fatta dall'onorevole relatore, io vorrei farvi osservare, per i necessari rapporti di una fattiva collaborazione e per doveroso riguardo verso la Commissione del Senato, che è bene esprimere brevemente le ragioni che militano a favore dell'una e dell'altra tesi, allo scopo appunto di mettere i colleghi della Commissione del Senato di fronte ad indicazioni chiare dei motivi per cui eventualmente si riterrà, come propone l'onorevole relatore, di ritornare al testo già approvato della nostra Commissione.

BREGANZE. Ho l'impressione che le ragioni addotte dall'onorevole Facchin siano del tutto fondate. Egli ha fatto opportunamente presente che noi siamo preoccupati del lavoro veramente intenso che i pretori possono avere. E a me sembra che, successivamente al voto del Senato, siano intervenuti fatti nuovi a convalidare ancora questa nostra perplessità. Mi riferisco a quanto è stabilito da alcune disposizioni nel settore dell'agricoltura in margine ai patti agrari, per cui è facilmente da prevedersi un forte aumento delle cause di lieve entità che andranno a caricare oltre ogni limite il lavoro di competenza dei pretori. Io penso che anche questo aspetto è da considerare perché indubbiamente non bisogna aumentare ulteriormente il lavoro dei pretori. Per quanto, d'altra parte, riguarda il lavoro attribuibile ai giudici conciliatori, ho l'impressione che il limite da noi approvato non sia altro che il parziale adeguamento valutario che conserverà ai conciliatori la competenza su questioni che già per il passato ad essi venivano affidate per il giudizio.

D'altro canto, per tener conto del punto di vista espresso dal Senato e per evitare che il ripristino del testo da noi approvato in precedenza possa provocare un irrigidimento dei senatori sulle posizioni da essi assunte, con evidente ritardo dell'approvazione del provvedimento, che è universalmente ritenuto necessario, io proporrei la seguente soluzione che penso potrebbe sodisfare tutte le esigenze.

L'articolo 2 che il Senato ha soppresso, nel sui primo comma prevede un aumento fino a 10 mila lire del limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità ed inapellabilmente, a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma, del Codice di procedura civile. Prevede cioè che il limite di 5 mila lire, prima vigente, sia portato fino a 10 mila lire. Se noi abolissimo il primo comma dell'articolo in questione e lasciassimo pertanto inalterato il limite di 5 mila lire precedente, non correremmo certo gravi rischi, perché diffi-

cilmente vi sarebbe appello per cause da 5 a 10 mila lire, ma lasceremmo così comunque uno spiraglio per casi meritevoli e questo potrebbe tranquillizzare il Senato.

Quindi io propongo che venga ripristinato il testo che la Camera già ebbe a far proprio, sopprimendo soltanto il primo comma dell'articolo 2 il quale in qualche caso può dar luogo a quella riserva che il Senato può aver cara.

PRESIDENTE. In sostanza, onorevole Breganze, lei propone di ripristinare il soppresso primo comma dell'articolo 1 e mantenere invece la soppressione del primo comma dell'articolo 2.

GORINI. Pur rendendomi conto della perplessità che a prima vista provocherà la mia proposta, vorrei chiedere alla Commissione se non fosse il caso di elevare la competenza per i giudici conciliatori limitatamente ai comuni capoluoghi di provincia. E questo per una ragione pratica: in queste sedi i conciliatori sono sempre persone competenti, professionisti, e quindi tali da dare maggiore garanzia, a differenza di quanto avviene spesso in comuni di campagna, dove purtroppo non sempre il conciliatore è competente e conoscitore approfondito del codice civile. Pertanto io riterrei che si potrebbe studiare l'opportunità di elevare la competenza dei conciliatori nei comuni capoluoghi di provincia.

PRESIDENTE. Riassumerò brevemente le proposte emerse fin'ora dalla discussione.

L'onorevole Facchin, relatore, è di avviso che si debba ritornare al testo da noi approvato in precedenza.

L'onorevole Breganze propone di ripristinare la prima parte dell'articolo 1 dove è detto che il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire 25 mila. Questa disposizione è stata soppressa dal Senato. L'onorevole Breganze dice: ripristiniamo questa disposizione però in compenso accettiamo la soppressione del primo comma dell'articolo 2 che è del seguente tenore: « Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità ed inappellabilmente a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma, del codice di procedura civile, è elevato a lire 10 mila ».

L'onorevole Gorini propone che per i conciliatori la rivalutazione della competenza sia limitata ai comuni capoluoghi di provincia.

MUSOTTO. Io vorrei rispondere all'onorevole Gorini osservando che noi dobbiamo preoccuparci specialmente dei piccoli comuni, lontani dalle sedi di preture, dove le parti per arrivare a queste ultime devono sostenere molte spese. Faccio quindi presente che nel rivalutare la competenza dei conciliatori ci vuole una maggior comprensione, particolarmente proprio per i piccoli comuni.

ROCCHETTI. Onorevole Presidente, io vorrei fare una proposta. Il Senato ha ritenuto di non modificare l'attuale competenza dei conciliatori; tutto sommato io credo che a noi convenga accedere al punto di vista del Senato. In definitiva vi sarà una sola conseguenza: i pretori in questo momento si troveranno caricati di maggior lavoro invece di essere alleggeriti. Ma, intanto, la giustizia inizierebbe a funzionare meglio dal punto di vista dell'eliminazione della pletora di cause che soffoca i tribunali. Quindi anche se caricheremo i pretori per un certo tempo al di là delle nostre previsioni iniziali, il male sarà tutto sommato relativo mentre rinviando nuovamente al Senato la proposta di legge ne ritarderemo di molto l'approvazione conservando l'attuale disordine.

La mia proposta è semplice e è soltanto diretta a cercare di risolvere la difficoltà del momento. Approviamo il testo del Senato e, contemporaneamente operiamoci per convincere gli onorevoli senatori della necessità di rivalutare al più presto con un altro provvedimento la competenza dei conciliatori.

PERLINGIERI. La mia proposta di legge aveva un carattere generale, ma, una volta che il Senato ha creduto di sopprimerne una parte giudicando con un certo sfavore l'attività del giudice conciliatore, poiché la mia proposta originaria si indirizzava principalmente a questi, io penso che ci potremmo oggi associare alla proposta formulata dall'onorevole Rocchetti di approvare il testo del Senato, salvo eventualmente in un altro tempo a presentare proposte nuove che possano riguardare la competenza di altri magistrati al fine di ristabilire presso i tribunali una migliore giustizia e celerità ed alleggerire il peso dei giudici istruttori che oggi, presso i tribunali, specialmente nei capoluoghi, è davvero insopportabile. Pregherei quindi gli amici della Commissione di accedere alla proposta dell'onorevole Rocchetti e di approvare il testo trasmessoci dal Senato; questo dico pur non condividendo la decisione del Senato.

FACCHIN, *Relatore*. Vorrei fare soltanto qualche osservazioni. Per quanto riguarda la proposta del collega Gorini, secondo la quale il disegno di legge potrebbe essere modificato nel senso di stabilire due competenze per va-

lore, a seconda che si tratti di giudici conciliatori di capoluoghi di provincia oppure di giudici conciliatori dei comuni minori, mi pare invero che essa non possa essere accolta, anche per una ragione che attiene alle funzioni del giudice conciliatore, il quale è sempre una figura giuridica identica, secondo il concetto della legge, sia che eserciti le sue funzioni in un luogo o in un altro. E quindi c'è una ragione sostanziale di principio che non ci consente di operare questa distinzione.

Per quanto riguarda, invece, la proposta del collega onorevole Breganze, secondo la quale noi potremmo sopprimere il primo capoverso dell'articolo 2, ristabilendo quindi la possibilità di appello delle sentenze, secondo le vecchie disposizioni, osservo che la proposta ha una sua logica e anche una sua spiegazione. Perché in definitiva, secondo il nostro ordinamento giuridico, l'appellabilità delle sentenze è un principio che non dovrebbe ammettere nessuna deroga. Quindi in sostanza la proposta del collega Breganze si inquadra in quello che è un po' il sistema generale del nostro ordinamento giuridico.

La eccezione di non appellabilità che qui si faceva per i giudici conciliatori, riguardava soprattutto cause di poco valore e tenendo conto che anche nella precedente legislazione questo sistema era in atto, lo adeguava alla svalutazione della moneta. Tuttavia, la proposta, come ripeto, ha una sua logica e si inquadra perfettamente nei principî del nostro ordinamento giuridico. Quindi io non avrei avuto nulla in contrario ad accettarla. Invece non sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Rocchetti, alla quale si è associato l'onorevole Perlingieri, di accettare cioè la formulazione del Senato. E questo perché la modifica del Senato tende un po' a colpire la figura stessa del giudice conciliatore che ha una sua funzione precisa, dovuta alla legge e che in conseguenza della svalutazione, oggi sarebbe chiamato solo a giudicare cause il cui valore non è più adeguato. La nostra formula non aveva modificato la competenza costituzionale del giudice conciliatore che rimane quella che è, ma aveva adeguato soltanto e non interamente, il limite di competenza tenendo conto della svalutazione della moneta in questi anni.

Mi pare che era questo un criterio giusto. Per tutte queste considerazioni, io insisto nella proposta di sospendere la discussione oggi in modo da poter, prima di decidere, avere dei contatti con i colleghi del Senato. Altrimenti, credo che dobbiamo ripristinare interamente il testo dai noi approvato in precedenza, salvo le modifiche proposte dall'onorevole Breganze.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Vorrei solo far presente alla Commissione che le ragioni che hanno spinto, mi pare, l'onorevole Perlingieri, a formulare la sua originaria proposta sono due: una, come ha detto testé il relatore, la svalutazione della moneta; l'altra, che fu sottolineata molto alla Camera e anche al Senato, il sovraccarico e il lavoro arretrato dei tribunali.

Il presidente Zoli lesse a suo tempo una elencazione di dati che mettevano appunto in rilievo questa fase crescente di lavoro presso i tribunali. È vero quanto giustamente ha detto l'onorevole Rocchetti, e mi pare che la Commissione abbia in certo senso accettato, che presso le preture vi è aumento di lavoro, ed è ugualmente vero che presso i tribunali dei grandi centri la situazione è esattamente spaventosa.

Fatte queste premesse, vorrei ricordare rapidamente quali sono state le argomentazioni degli onorevoli senatori. Esse si possono rilevare dagli interventi che sono stati fatti da tutti i settori politici del Senato e nel loro complesso rivelano che non si è inteso emettere un giudizio di sfiducia nei riguardi dei giudici conciliatori, ma si è avuto per così dire paura di aumentare i limiti della loro competenza. Senonché la proposta è stata fatta proprio perché il peso della competenza del valore non mutasse, perché la legge iniziale, nel determinare i limiti, rimanesse legata anche al criterio di valore con quel comma delle 10 mila lire.

Se la moneta si è svalutata, evidentemente bisogna pure spostare i limiti. Con la soluzione che il Senato ha adottato, indubbiamente si fa un passo in avanti, ma si fa un passo assolutamente disarmonico, aumentando la competenza dei pretori, si alleggeriscono i tribunali, ma non spostando la competenza dei giudici conciliatori, si aggrava la situazione dei pretori per cui io lascio pensare agli onorevoli colleghi cosa capiterà, soprattutto, nelle preture dei grandi centri.

La proposta che ha fatto l'onorevole Gorini non mi pare accettabile, anche per un principio generale. Io penso che noi dobbiamo dire se esiste anche attualmente la necessità di mantenere in vita il giudice conciliatore, in quella sua veste.

È evidente, se la risposta è affermativa, che i limiti di competenza debbano essere

spostati, perché se ieri si poteva parlare di mille oggi si deve parlare di molto di più; ed è anche evidente che si debbano spostare anche i limiti di inapellabilità: in Italia è sancito nella Costituzione il diritto per il cittadino di ricorrere in più gradi di appello, però penso che nel testo precedente si è cercato di limitare tale inappellabilità con uno spostamento peraltro molto ridotto.

Se invece si vuole modificare la valutazione che nel codice è stata fissata quando è stata studiata la figura dei giudici conciliatori, richiedendo per essi la laurea o dei diplomi, allora si sposta il concetto dell'istituto stesso di giudice conciliatore. Ma, fino a quando ciò non avviene, evidentemente non credo che si possa accettare una soluzione come quella del Senato che tenta di risolvere il problema ma lo lascia zoppicante, e anzi determina una situazione più grave là dove oggi non sarebbe così grave, nelle preture.

Io penso che si debba dare una soluzione organica all'intero problema. Ed è in sostanza quanto proposto dall'onorevole relatore quando ha proposto di tornare al testo iniziale con tutto al più l'emendamento avanzato dall'onorevole Breganze, ma di operare una organica rivalutazione dei limiti di valore.

Io ritengo che se noi accettassimo la formula del Senato non solo avremmo da una parte i danni che una soluzione parziale, come mi sono permesso di sottolineare, comporta, ma perderemmo tempo prezioso.

Quindi ripeto, o soluzione organica, ritornando al precedente testo, o, per ragioni di delicatezza e anche per cercare una via di intesa, rinvio della discussione per prendere contatti con la competente Commissione del Senato al fine di trovare insieme questi caratteri di organicità.

PRESIDENTE. Mi pare allora che, in definitiva, sia la maggioranza della Commissione che il Governo non sono favorevoli ad approvare il provvedimento in esame nella formulazione pervenutaci dal Senato e sarebbero piuttosto di avviso di ritornare al testo da noi approvato in precedenza.

Da più parti è stata però fatta la proposta di rinviare qualsiasi decisione, onde dar modo al relatore di prendere gli opportuni contatti con gli onorevoli senatori al fine di trovare d'accordo un sistema che sodisfi tutte le esigenze.

Credo che tale proposta debba essere accettata e quindi, se non vi sono osservazioni, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione della proposta di legge.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Braschi: Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, e del vincolo alberghiero. (Approvata dal Senato). (1932).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Braschi, concernente la disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, e del vincolo alberghiero. La proposta di legge è stata approvata dal Senato.

Il relatore, onorevole Rocchetti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ROCCHETTI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. La proposta di legge del senatore Braschi, presentata al Senato, è stata approvata da questo il 2 dicembre 1955 e ci viene trasmessa per il successivo esame. Suo oggetto sono le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, e il vincolo alberghiero.

Tre, fondamentalmente, sono gli argomenti di cui il provvedimento si occupa: innanzitutto il vincolo alberghiero che è stato posto dalla nostra legislazione dal 1921 e per effetto del quale non è possibile adibire ad altri usi immobili destinati ad albergo. Il secondo argomento è la proroga delle locazioni di immobili destinati ad albergo o pensione. Come sapete, per quanto riguarda gli alberghi si è stata una disciplina separata da quella generale sulle locazioni di immobili urbani, per cui naturalmente vi sono sempre stati termini diversi relativi alla proroga. La proroga per i contratti di locazione degli immobili in questione viene a scadere con la fine del 1955.

Per ultimo, la proposta di legge si occupa del blocco dei canoni. Bisogna ricordare che una disciplina di blocco esiste in Italia anche per questo settore dal 1934, cioè dalla stessa epoca in cui fu introdotto il blocco dei canoni degli immobili urbani. È bene dire subito quale sia l'ammontare attuale dell'indice di rivalutazione, cioè l'indice al quale sono stati rivalutati i canoni dal 1934; siamo a 2127, vale a dire siamo a 21 volte rispetto al 1934.

Noi dobbiamo quindi esaminare il provvedimento in rapporto a questi tre argomenti. E cioè: discutere dell'opportunità della proroga del vincolo alberghiero; della opportunità della proroga del blocco delle locazioni; e della opportunità degli aumenti, in genere, e della misura di quelli che ci vengono proposti, in particolare.

Per quanto riguarda la proroga del vincolo alberghiero, la proposta di legge dispone

che debba essere prorogato il termine che sta per scadere, ancora per nove anni e cioè che la scadenza del vincolo stesso debba essere portata al 31 dicembre 1964.

Credo che non ci sia nulla da osservare su tale punto per la ragione molto semplice che questo regime dura, come ho detto dal 1921 e si ha tutta l'impressione che è finito per entrare nel sistema normale delle locazioni alberghiere. E ciò perché il turismo va protetto.

Né vi è ragione di perplessità sulla durata di nove anni prevista per tale proroga, che, al momento, lascia tranquille le categorie interessate.

Per quanto attiene alla proroga dei contratti di locazione, che è protratta fino al 31 dicembre 1962, si può osservare solo che mentre per quanto riguarda gli immobili destinati ad uso di abitazione, la proroga è stata di cinque anni, qui si propone una proroga di sette anni, di due anni più lunga. Ma anche su questo punto possiamo rilevare che la proposta di proroga è ragionevole ed è ispirata da motivi giusti quali la tranquillità per il settore alberghiero e la coincidenza che nel 1960 si svolgeranno in Italia le Olimpiadi e quindi vi sarà affluenza di turismo internazionale, per cui non sarebbe opportuno nè possibile giungere allo sblocco in un anno in cui in Italia il turismo richiamerà la maggiore attenzione per avvenimenti sportivi che si svolgeranno. D'altra parte, è anche da osservare che le locazioni alberghiere, in confronto con le altre locazioni, hanno sempre una durata maggiore perché è certo che questo settore ha bisogno di particolari investimenti e quindi di una maggiore tranquillità. Pertanto in definitiva, anche sulla durata di questa proroga al 1962 non credo che ci siano obiezioni importanti da fare. Vi è poi l'altro argomento, che è il più controverso, vale a dire il blocco dei canoni e, in rapporto a questo, la misura degli aumenti.

Sono opportuni gli aumenti ed è giusto il limite che si è studiato per essi ? Sulla necessità degli aumenti credo non ci sia nulla da dire perché si tratta di un settore particolarmente indietro rispetto alla generalità, e deve essere migliorato. Infatti, come ho ricordato, mentre per altri immobili siamo a più alte cifre, per quanto riguarda le locazioni alberghiere, siamo solo a 21 volte e un quarto il canone dell'anteguerra.

Innanzitutto è il caso di dare uno sguardo a tutto il panorama degli immobili, divisi in tre grandi categorie: alberghiera, industriale-commerciale, naturalmente con le caratteristiche speciali che ne determinano la sua essenza, la sua fisionomia, e infine, immobili di abitazione. Confrontando i canoni di locazione con pari cento di base nel 1934, vediamo che per gli alberghi abbiamo un aumento soltanto di 21 volte e un quarto l'anteguerra, con l'aumento del 50 per cento dell'ultima volta. Per gli immobili relativi ad aziende commerciali e industriali si deve fare una distinzione che tutti sappiamo: aziende comuni o normali, per le quali l'aumento è di 40 volte, e aziende speciali per le quali esso è di 50 volte (così ad esempio per i cinematografi, ristoranti fino alla terza categoria e gioiellerie); per queste categorie commerciali ci fu un massiccio aumento del 300 per cento nel 1947, se non vado errato. Relativamente agli immobili per uso di abitazione, abbiamo allo stato attuale che l'abitazione normale segna il 127 per cento, la categoria lusso le 24 volte e tre quarti, la categoria extra le 40 volte l'anteguerra.

Lasciamo da parte gli immobili per uso di abitazione, perché dobbiamo pur sempre restare nel limite dell'uso industriale e commerciale. Questi ultimi immobili, come ho ricordato hanno raggiunto le 40 e anche le 50 volte fin dal 1° giugno 1955, ragione per la quale gli ulteriori aumenti che sono autorizzati dalla legge, hanno valore semplicemente nell'ambito di quei contratti che per ragioni particolari sono rimasti al di sotto del *plafond* limite che nella maggior parte dei casi è stato già raggiunto. E questo è invero un successo notevole perché in questo settore è stata tolta la grave anomalia di avere costi diversi per fitti diversi, e quindi è motivo di soddisfazione per la vita economica di questo settore.

Ora, allo stato attuale le locazioni alberghiere sono più vicine all'aumento avuto dalle abitazioni che non a quello degli immobili industriali e commerciali. La proposta di legge in esame, per quanto riguarda l'aumento dei canoni, lo prevede nel limite del 20 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1956, per ciascuno dei nove anni a base crescente, cioè sulla cifra al 31 dicembre dell'anno prima, con un *plafond* massimo di 51 volte il canone del 1934.

Per quanto riguarda il sistema proposto per gli aumenti dei canoni si può cominciare con l'osservare innanzitutto che mentre il punto di arrivo è di 51 volte, cioè più elevato di quello degli immobili a scopo commerciale e industriale, in realtà mentre per questi si è raggiunto il limite di 40 o di 50 volte nel giugno 1955, invece per quelli

in oggetto si raggiungerebbe il limite soltanto nel 1960, cioè 5 anni più tardi.

Infatti gli immobili destinati ad uso alberghiero sono stati mantenuti fermi, hanno mantenuto il passo rispetto agli altri, e così, ripeto, oggi sono a 21 volte e un quarto mentre gli altri sono a 50 ed anche 60 volte l'anteguerra.

Per sanare questa situazione i sistemi invero sarebbero diversi. Un primo sistema potrebbe essere quello di stabilire che questi immobili restino bloccati, che non possano esser fatte cioè pattuizioni specifiche sull'ammontare degli affitti, ma che si stabiliscano gli aumenti caso per caso, attraverso accordi fra le parti o tramite l'arbitrato del magistrato.

Noi abbiamo sempre avuto di mira il fine di arrivare a livellare i fitti di locazione superando il salto tra il canone bloccato e quello del mercato libero o per lo meno avvicinandosi a questo.

In questo settore si registra un aumento di 21 volte e un quarto, e si dovrebbe giungere ad uno di 60 volte.

Altro sistema sarebbe quello di fare degli aumenti maggiori. Il senatore Braschi aveva proposto aumenti in misura del 40 per cento a base crescente; così si sarebbe raggiunto l'equilibrio in due anni; infatti con il terzo aumento si sarebbero superate le 50 volte. Se si volesse raggiungere in breve tempo il livello delle altre locazioni commerciali e industriali occorrerebbe fissare l'aumento del 40 per cento.

Ora, io credo che a nessuno sfugga l'impossibilità di portare questo aumento massiccio o comunque tanto importante; purtroppo non possiamo operare la rivalutazione in un momento solo. Anche se non è giusto che il settore alberghiero sia rimasto indietro rispetto agli altri. Allo stato attuale delle cose la situazione è questa.

Che cosa fare ? Pur pensando che si poteva fare di più e che questa disparità non vi sarebbe dovuta essere, io credo che il miglior modo, o meglio il minor male, sia quello di accettare il testo del Senato. Innanzitutto bisogna chiarire alcune idee su quello che è il reddito nel settore alberghiero. Si dice che questo settore è particolarmente redditizio. Ora, in realtà, io credo che ci siano delle esagerazioni.

L'affermazione che si tratti di un settore molto redditizio è cosa da prendere *cum granu salis*. Per quanto concerne il prezzo delle camere, bisogna ricordare che il prezzo di esse è, in Italia, prezzo vincolato, non bloccato, nel senso che non è stato fermato nel tempo, ma pur sempre controllato. È infatti questo un settore tariffariamente controllato e il Commissario al turismo può darne atto. Questo controllo consiste nel fatto che il prezzo delle camere viene stabilito in base ad autorizzazione data dalla analisi di prezzi particolari da parte del Commissariato del turismo e le relative tariffe sono poi pubblicate in un elenco.

Onorevoli colleghi, ho ricevuto proprio ieri i funzionari del turismo ed ho avuto naturalmente con loro un colloquio per cercare di comprendere il funzionamento e il meccanismo delle tariffe.

Mi hanno portato due annuari degli alberghi d'Italia,del 1940 e del 1945, in cui facendo un breve scorso si osserva che gli aumenti dei prezzi negli alberghi sono 60, 70 volte l'anteguerra. In nessun caso ho visto l'aumento di 100 volte, indicato da alcuni giornali. Quindi è un settore in cui gli aumenti tariffari sono stati di 60 e 70 volte ed è certo che a fianco di questi aumenti tariffari ci sono stati aumenti di prestazioni alberghiere. Ad esempio il telefono nelle singole camere, ecc. D'altra parte, onorevoli colleghi, per quanto riguarda un indirizzo di politica economica che noi dobbiamo tener sempre presente e adottare, senza partire da considerazioni ispirate da casi particolari, dobbiamo anche considerare che il settore alberghiero è un settore protetto.

È un settore protetto per molti motivi primi fra i quali quelli attinenti alla attività turistica e a quella commerciale (le entrate occulte di valuta pregiata sono tra le più importanti nel nostro paese !).

Tale protezione si esplica appunto col vincolo alberghiero, di cui ho già parlato, e con gli aumenti dei canoni di locazione più limitati e soprattutto con il sistema di favore creato in generale per gli alberghi ai quali si danno soldi ad un tasso inferiore rispetto ad altri settori ! Difatti noi dobbiamo ricordare che con leggi del dopoguerra furono assegnati crediti speciali a questo settore: 5 miliardi, sul piano E.R.P. furono promessi 13 miliardi che poi furono soltanto 5 o 6 forse, anche quest'anno deve essere approvato un credito di altri 5 miliardi per questo settore.

Ora, se questo settore è economicamente assistito, evidentemente ci sono ragioni perché ciò si faccia, ritenendosi a torto o a ragione che si tratta di un settore depresso: è perciò che vedete anche forme di protezionismo relativamente ai canoni di locazione. Tutto ciò non vi deve impressionare perché

ogni ordinamento giuridico, ogni Stato segue una propria politica economica in tutto il complesso e manifestamente per singoli settori; altrimenti non si farebbe una politica economica ma si agirebbe caso per caso e sarebbe questa una sfasatura di quella che è l'attività dell'economia generale.

Sono d'accordo che le disparità che ho indicate rispetto ad altri settori non dovevano sorgere, ma sono sorte e penso che non si possano non accettare anche per ragioni di delicatezza o serenità se volete: non dimentichiamo che il 31 dicembre 1955 scadono tutti i vincoli relativi agli alberghi.

Se non approviamo questo provvedimento evidentemente ci troveremo di fronte alla necessità di adottare uno dei due sistemi che ora vi indicherò: o bisognerà intervenire con una legge a carattere retroattivo, il che non è bello, oppure bisognerà ricorrere ad un decreto-legge, e io non credo che in questa materia un decreto-legge sia opportuno.

Si è detto che il Senato ci avrebbe messo in una difficile situazione inviandoci alla vigilia di Natale questo provvedimento. Semmai è il Governo che doveva intervenire in tempo; l'iniziativa parlamentare ha presentato la proposta in esame fin dal 23 aprile ed è male che essa non sia stata esaminata subito pur sapendo che il 31 dicembre 1955 scadeva tutta la situazione vincolistica del settore !

La responsabilità di questa situazione è quindi a mio avviso imputabile un po' a tutti noi perché avremmo avuto la possibilità di agire legislativamente in tempo utile.

Io credo però che nessuno di noi voglia mettere in crisi il mercato turistico italiano e sono perciò d'avviso che, malgrado gli inconvenienti lamentati, bisogna oggi approvare il provvedimento nel testo trasmessoci dal Senato, onde evitare guai maggiori per tutta l'economia del paese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo la Commissione che il deputato Murdaca mi ha fatto pervenire il seguente articolo aggiuntivo:

« Qualora, però, per le condizioni economiche del conduttore o quando in relazione al rapporto comparativo tra le condizioni economiche del locatore e quelle del conduttore o al profitto che questo ultimo trae dall'immobile locato, il contratto col solo aumento di cui all'articolo 3 risulti ingiustamente oneroso a danno del locatore, questi, in mancanza di accordo, può chiedere al pretore, competente ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 maggio 1950, n. 253, la modificazione del contratto stesso, sempre però entro i limiti di un aumento per effetto del quale l'ammontare complessivo del canone non potrà essere superiore a cinquanta volte il canone che si sarebbe praticato secondo la media del mercato libero nel 1940.

Il pretore deciderà, sentiti due esperti, uno appartenente alla categoria dei proprietari di immobili urbani affittati e l'altro a quella degli albergatori ».

DI GIACOMO. Accade molto spesso che, sotto la pressione dell'imminenza del Natale, delle ferie estive o delle feste pasquali, ci si propone di adottare con urgenza un provvedimento legislativo. Ora, io credo che l'urgenza non possa essere tuttavia ragione sufficiente se la maggioranza della Commissione ritiene che il testo sottoposto non risponda pienamente alle esigenze del settore di cui ci si occupa.

L'onorevole Rocchetti, nella sua lucidissima relazione, ha iniziato con l'esporre molti motivi in base ai quali sembrava che dovesse pervenire a conclusioni ben diverse da quelle a cui è pervenuto.

Egli ha infatti parlato dei canoni degli immobili commerciali indicando che essi hanno raggiunto una rivalutazione di 40 e 50 volte il 1934, mentre, invece, il livello dei canoni per gli alberghi è di appena 21 volte. Ha affacciato fra l'altro come un sistema il quale potrebbe risolvere bene la questione, il ricorso all'equo canone.

Dell'equo canone si parlò anche quando ci occupammo degli immobili urbani, e fu allora osservato che le controversie sarebbero state tante che avrebbero intralciato il corso della giustizia.

Io sarei favorevole a tale sistema anche per quest'altra considerazione: noi oggi dobbiamo stabilire un canone il quale deve essere applicato, con aumenti progressivi, per ben dieci anni. Non è possibile sapere oggi quale sarà fra nove o dieci anni e anche fra sei anni, la svalutazione monetaria ! Possiamo partire da un indice medio ma potrebbero anche sopraggiungere avvenimenti che premano sul livello di svalutazione. Anche per questa ragione, io penso che il sistema dell'equo canone possa incontrare il nostro favore.

È stato detto dall'onorevole Rocchetti che i prezzi delle camere negli alberghi oggi non superano le 70 volte l'anteguerra. Vorrei che ci si accertasse bene circa tale punto che è controllabile, in quanto è stato detto da alcuni giornali che tali prezzi sono invece ben più

alti rispetto al 1938. È stato presentato un emendamento, da parte dell'onorevole Murdaca. Io anticipo la mia dichiarazione di voto favorevole a questo emendamento, per ragioni di armonia con quello che è stato fatto per gli immobili urbani, essendo, a mio avviso, ingiusto che mentre per le abitazioni è stata fatta una distinzione, fra normali, di lusso ed extra-lusso, lo stesso non venga invece fatto per gli alberghi. Ci sono alberghi da cui gli esercenti traggono redditi ingenti. Bene anche ha fatto l'onorevole Murdaca ad usare quel criterio che fu approvato per le abitazioni sulla media del mercato del 1940.

Quindi io modestamente ritengo che il testo del Senato debba essere emendato senza che ci si lasci influenzare dall'urgenza di approvare il provvedimento.

CAPALOZZA. Brevissimamente, debbo esprimere un parere nettamente opposto a quello dell'onorevole Di Giacomo. Approvo quanto ha detto l'onorevole relatore. Io ed il mio gruppo siamo favorevoli a questa legge così com'è. Ci rendiamo conto di alcune perplessità e forse anche di alcune ingiustizie in conseguenza della sua approvazione, ma ci preme soprattutto di rilevare l'esigenza di non lasciare senza vincolo alberghiero e senza vincoli contrattuali rapporti che vengono a scadere con il 31 dicembre 1955. Ciò anche non condividendo il pensiero del relatore che per la materia non si possa ricorrere a decreti-legge.

È accaduto in altra circostanza, alcuni anni fa, nel 1951, che nella regolamentazione della disciplina alberghiera ci si è trovati alla fine dell'anno senza che una legge regolasse i rapporti in questione dal primo giorno dell'anno successivo e vi si è provveduto con un decreto-legge.

La necessità non ha leggi ed è evidente che, così come il 31 dicembre 1951 il Governo ha emanato un decreto-legge, esso dovrebbe certamente e sicuramente emanare un analogo provvedimento per regolare i rapporti dal 1° gennaio 1956, se la proposta in esame non venisse approvata in tempo utile.

Ma questa è una pura e semplice parentesi. Infatti, noi siamo favorevoli all'approvazione della proposta di legge così come è, anche perché riteniamo che le modifiche proposte tenderebbero a peggiorare i rapporti economici nel campo dell'albergo e mensa. Noi abbiamo sostenuto al Senato, con i colleghi di parte socialista, l'opportunità che il vincolo alberghiero venisse protratto al 1970 e i contratti di locazione alberghiera al 1965.

E nella relazione di minoranza i colleghi di nostra parte hanno criticato anche gli aumenti dei canoni previsti dall'articolo 2, in quanto essi hanno giustamente rilevato che gli accordi intervenuti direttamente tra gli interessati, cioè tra i proprietari e i conduttori, hanno nella maggior parte dei casi portato il canone di locazione ad un cifra superiore agli aumenti autorizzati dalle leggi precedenti.

Rilevavano altresì, e questo indubbiamente a me sembra un argomento di notevole rilievo, che un aumento dei canoni porterebbe ad un evitabile aumento dei prezzi alberghieri non potendosi escludere altresì la possibilità, fenomeno questo sempre da tenere presente, di una diminuzione soprattutto nei centri stagionali delle persone pronte a valersi dell'arma dei fitti. E questo specie in località montane e balneari. E, poiché io appartengo proprio ad una zona di piccolo turismo, il litorale adriatico, non il litorale da Rimini a Riccione beninteso, ma da Fano a Pescara, Senigallia, con tanti piccoli centri dell'alto, del medio e del basso Piceno, sento profondamente la verità, la precisione, delle asserzioni fatte dagli onorevoli relatori di minoranza, senatori Mazzali e Zucca.

Queste sono le considerazioni per le quali, ripeto, il mio gruppo si dichiara favorevole all'approvazione della proposta nella formulazione attuale.

BERNARDI. Solo brevissime osservazioni. Potremmo certo sollevare molte critiche alla proposta Braschi, critiche diverse da quelle indicate dall'onorevole Rocchetti. Tuttavia voteremo a favore della proposta di legge così come è, per diverse ragioni; in primo luogo per il carattere di urgenza estrema che essa ha. Voteremo a favore per non metterci in contrasto con una decisione presa quasi all'unanimità dal Senato. Voteremo infine a favore perché pensiamo che rendere più gravi gli aumenti, non favorirebbe il turismo. Noi abbiamo interesse a favorire questa industria che è quella che certamente in Italia porta la maggior quantità di moneta pregiata.

E credo sia stato preso l'impegno anche da parte del Commissariato del turismo, di non aumentare le tariffe alberghiere. Evidentemente, spetta al Commissariato di controllare perché nella pratica non avvengano aumenti non autorizzati.

RICCIO. Io ritengo che le osservazioni fatte dall'onorevole Rocchetti siano ben valide e che quindi questa proposta di legge debba essere approvata così come ci viene dal

Senato. Faccio soltanto brevi osservazioni. Non bisogna drammatizzare su questo problema: gli alberghi sono solo per il 50 per cento circa gestiti da enti o persone che li hanno presi in affitto. Per l'altro 50 per cento sono gestiti direttamente dai proprietari dell'immobile. Quindi noi ci troviamo di fronte ad una categoria numericamente non rilevante mentre ci troviamo di fronte ad una politica vorrei dire produttivistica che in questo settore è stata voluta ed è stata sostenuta. È stato già qui ricordato il credito al turismo e il perché del vincolo alberghiero; è stato messo in rilievo quello che è lo sviluppo alberghiero e tutte le altre ragioni le quali sono indubbiamente valide per dimostrare la necessità non solo del mantenimento del vincolo alberghiero ma anche della proroga e vorrei dire anche dell'aumento del canone nella misura prevista del provvedimento.

A queste osservazioni io ne aggiungerei altre. Si parla di reddito nel settore alberghiero ed anche oggi si è richiamato quello che è il regolamento in rapporto alle case di abitazione, senza distinguere sostanzialmente fra la posizione della casa, bene di uso comune, e quella degli alberghi, che sono beni strumentali e come tali un elemento soltanto in rapporto ad una azienda; perché le mura in rapporto all'azienda alberghiera sono un elemento e vorrei anche dire non quello più rilevante, preminente.

L'attrezzatura alberghiera e il lavoro sono in questo settore gli elementi determinanti. Sicché quando si parla di adeguamento al reddito delle aziende non si tiene presente che questo reddito è dovuto a tutto un complesso di elementi. Sicché quando noi ci portiamo a dover valutare in un armonico panorama quella che è la situazione, più che alle case di abitazioni dobbiamo riferirci a quelli che sono i locali adibiti ad imprese speciali, come ricordava già l'onorevole Rocchetti. E quando noi ricordiamo che per quelle aziende particolari, cioè pubblici esercizi, ristoranti di lusso, ecc. l'aumento massimo è fissato in 50 volte, noi vediamo che opereremo precisamente su un piano panoramico adeguando il canone di questi immobili a questi altri canoni.

Non possiamo veramente fare della politica disorganica rivalutando un giorno una certa categoria produttiva in un determinato modo e un altro giorno un'altra in modo differente.

A me pare che quando noi portiamo gradualmente alle 50 volte il valore dei canoni facciamo un'opera la quale indubbiamente è di tutela degli interessi dei proprietari degli immobili ma anche nel contempo di tutela dell'altra categoria.

Per completare voglio dire soltanto un'altra cosa: bisogna guardare a quelle che sono le condizioni alberghiere attuali. E cioè noi attualmente constatiamo certamente uno sviluppo nelle condizioni alberghiere. Oggi si trova un telefono in ogni stanza. La spesa necessaria per tali miglioramenti indubbiamente va considerata; ritorna anche nell'interesse della clientela oltre che dei proprietari. E poi guardate quelli che sono gli aumenti salariali in rapporto al personale e i pesi sociali, e vedrete che effettivamente quegli aumenti trovano altra ragione e altra giustificazione. Per tutte queste considerazioni e tenendo conto dell'urgenza del provvedimento, io sono favorevole alla sua approvazione nella formulazione che ci è pervenuta dal Senato.

MURDACA. Se noi ci arrestiamo di fronte alla speculazione della imminente scadenza dell'ultimo termine utile, noi non modificheremo mai nessuna legge. Perché, avviene sempre così: ogni volta che dobbiamo discutere una legge che urta molti e gravi interessi, la legge viene all'esame della Commissione all'ultimo momento. Così avvenne nel 1951, così avviene ora. E come ha ben ricordato l'onorevole Capalozza ci volle allora un decreto-legge. A questa prima osservazione, signor Presidente, vorrei rispondere che nulla vieta di ricorrere a questo strumento tanto più che un ramo del Parlamento ha già compilato il suo esame e tanto più che questa Commissione in molti punti della legge ravvisa imprecisioni. Nulla vieta che anche questa volta, quindi, se vogliamo evitare lo spauracchio del 31 dicembre 1955, il Governo provveda con decreto-legge. Non cadrebbe il mondo se per esempio si prorogasse di due, tre, sei mesi, il termine del 31 dicembre 1955 previsto dalla precedente legge con lo stesso testo in vigore per dar modo alla nostra Commissione di riportare il proprio esame sul nuovo provvedimento. Perché, tutti gli argomenti che sono stati portati a difesa degli industriali alberghieri sono destituiti da fondamento, in quanto non si è tenuto conto — e mi spiace che il collega onorevole Riccio non sia presente a questa mia osservazione, che è basilare, essenziale, fondamentale per la nostra discussione — che i contratti di albergo, di natura alberghiera, hanno tutti una natura speciale, eccezionale, vorrei dire, che non può avvicinarsi, me lo consenta l'onorevole relatore, né

a quella di altre imprese né a quella delle case di abitazione. Perché è logico che colui che si accinge a quest'industria alberghiera non accetti termini brevi, appunto per quello che l'onorevole Riccio ricordava e il relatore sottolineava, cioè a dire che accanto al capitale del valore dell'immobile c'è l'attrezzatura di valore non meno notevole. Ora, colui che si accinge ad esercitare una industria del genere è logico che voglia davanti a se un termine lungo di tempo da poter sfruttare questo suo capitale che impiega.

Quello che, poi, si dice dell'industria turistica nel nostro paese, onorevole Presidente, mi trova particolarmente sensibile. Non sarò io a dire che si debba oggi sbloccare il vincolo alberghiero, ché, se dipendesse da me soltanto, lo prorogherei non al 1964 ma anche al 1970 o addirittura al 1890 ! In quanto è logico ed è anche opportuno che un immobile destinato ad albergo, così come lo è nel 1956, lo sia anche nel 1960 e probabilmente anche nel 1970 e chissà quando smetterà questa sua destinazione.

Ora, onorevoli colleghi, questo sì significa essere sensibili alla politica economica e turistica del Governo. Ma, ritenere che questa politica si debba fare a tutto danno del proprietario edilizio a me sembra una vera ingiustizia da non essere oltre perpetuata. Perché, io dico all'osservazione di alcuni colleghi che nel 1960 o nel 1959 col 20 per cento, la pigione arriverà a 50 volte il vecchio canone di locazione che ciò non è del tutto vero, o per lo meno se è vero per un settore, per una categoria di alberghi, non è vero per altre.

Difatti quando la legge del 1946 impose il primo blocco dopo la guerra colpì i canoni di alcuni alberghi che già erano in una misura, direi, non del tutto adeguata, ma quasi; mentre per altri alberghi, per i quali vi erano vecchi contratti di tempi ormai lontani, l'aumento di quel momento non era affatto adeguato al mercato; ciò invece non avvenne per le case di abitazione o per i negozi pei quali i contratti si fanno per due o tre o al massimo cinque anni, non essendo necessaria quella attrezzatura di cui abbiamo già parlato.

Ed è per questo che io sono convinto del parametro che ho usato nel mio emendamento, quando ho detto che il pretore, in mancanza di accordo, deve stabilire un canone che non superi di 50 volte la misura del prezzo del mercato libero nel 1940.

Le situazioni sono così varie e distanti, per cui se non arrivassimo a fermare un momento nel mercato nazionale in questo settore, non arriveremmo a fare giustizia o dovremmo chiudere gli occhi e dire che per questo settore delle locazioni non vogliamo mai dare l'avvio ad una soluzione sodisfacente.

Io penso che non sia un argomento giusto. Ed ecco perché sono favorevole alla proroga delle locazioni anche ad una data più lontana, ma non sono favorevole al blocco della entità del canone. Inoltre il dire che in questo settore bisogna tenere particolarmente d'occhio la politica, l'economia alberghiera e quindi turistica, ecc., è anche un errore perché il Governo è già andato incontro a questa categoria di industriali, in una forma molto larga e più ancora andrà incontro ad essa, come alcuni onorevoli colleghi hanno osservato, nel 1960, in occasione delle Olimpiadi. Orbene tutti questi finanziamenti, queste agevolazioni, questi contributi, lo Stato li dà appunto per sollevare dalla situazione di disagio in cui si dice che si trovi questo settore. Dire quindi che noi della maggioranza tradiremmo la causa del turismo è ingiusto.

Neanche è vero quello che si sostiene con il tariffario alla mano: qui si dice che sono stati aumentati i prezzi delle camere di appena 60 volte rispetto l'anteguerra. Le dirò, signor Presidente, anzitutto che io frequento sempre gli stessi alberghi che frequentavo prima della guerra perché la mia borsa non mi permette di frequentare quelli di lusso; frequento gli stessi alberghi dal 1936 ad oggi ebbene, ripeto, e credo che gli onorevoli colleghi della cosa possano darmi atto, dalle 10 o 12 lire di un tempo a secondo della categoria, oggi si arriva a duemila e tremila lire per sera, non si venga a dire, dunque, 50 o 60 volte !

In secondo luogo, e mi rivolgo all'onorevole Capalozza e anche all'onorevole Rocchetti che hanno opposto questo motivo, voglio aggiungere: durante il periodo delle nostre vacanze io son solito passare ogni anno pochi giorni proprio nella zona della riviera d'Italia qui rappresentata dal valoroso collega onorevole Capalozza: Riccione, Rimini, Cattolica, ecc.; mi rivolgo, appena arrivo, all'ufficio dell'azienda turistica che esiste in ognuna delle località della riviera, mi si offre un magnifico opuscolo nel quale è segnato il prezzo delle camere con pensione ed il cuore... si apre alla gioia leggendo: « camera con pensione lire 1.600, 2.000, media stagione, alta stagione, e via dicendo ».

Signori, io quei prezzi non li ho mai trovati rispettati, perché quando si va a trattare, le aggiunte, il soggiorno, gli accessori, ecc.,

fanno diventare quelle cifre 3.000, 4.000, sempre per le categorie modeste.

E perché, allora dobbiamo chiudere gli occhi di fronte alla realtà o fare gli ingenui?

Si fa un'altra osservazione, e vi prego concedermi un attimo d'attenzione, per rispondervi. L'osservazione, circa i riflessi che la modifica al blocco potrebbe apportare sulla disoccupazione del personale addetto agli alberghi ci trova particolarmente sensibili. Che cosa dice il Senato? Mentre invariate sono rimaste le aliquote delle imposte, le spese per il personale sono aumentate e sono in proporzione dell'aumento del prezzo delle camere. Quanto maggiormente aumenta il prezzo delle stanze tanto aumenta il compenso ai lavoratori degli alberghi che sono pagati in percentuale, nella grande maggioranza.

CAPALOZZA. Io ho parlato di licenziamenti.

Non è l'aumento dei fitti che potrebbe incidere sul salario dei lavoratori, il quale salario non incide sugli utili che ricavano dall'azienda gli albergatori.

MURDACA. Un ultimo argomento. Mi sono sentito dire: è inapplicabile, per lo meno nella pratica, l'emendamento proposto perché con quell'emendamento si deve andare a frugare nelle tasche degli albergatori e industriali, nel bilancio dell'industria alberghiera, ed è questa una cosa che il nostro ordinamento legislativo non consente.

Anzitutto vi dirò onorevoli colleghi, che proprio dalla parte vostra viene caldeggiata ed è stata approvata pochi giorni or sono quella norma della legge tributaria per cui si può frugare nelle tasche di ognuno. Ma, signor Presidente, non c'è bisogno davvero di frugare nelle tasche di nessuno, perché il pretore quando giudicherà, su queste vertenze, lo farà quasi come conciliatore.

E c'è di più, ogni azienda alberghiera pagherà certamente la ricchezza mobile: quindi basta il certificato di ricchezza mobile pagata per trovare i termini di confronto.

Per chiudere il mio discorso desidero farlo con una nota sentimentale: sarebbe troppo comodo per gli albergatori, signor Presidente, se noi dovessimo lasciare inalterato questo settore. Io mi sono dovuto render conto personalmente, andando a frugare dove ho potuto, e vi dichiaro subito che non ho nessun edificio destinato ad albergo da difendere perché sono un professionista che vive esclusivamente di proventi professionali, ebbene, onorevoli colleghi lo sapete cosa ho trovato, ad esempio? Che alcuni alberghi della nostra capitale e anche fuori, hanno contratti in vita dal 1900 e prima ancora. E questi immobili sono proprietà di istituti, istituti filantropici, istituti per orfani, opere pie! Ascoltate questo e vediamo se voterete contro il mio emendamento. Io vi dirò, per esempio, che l'Istituto romano di San Michele, uno dei più antichi enti che raccolgono orfani della capitale, ha in proprietà vari alberghi di grande importanza nella capitale stessa. due nella piazza Montecitorio, sotto gli occhi di tutti e dove non si trova una stanza a meno di diecimila lire per sera, in qualunque stagione, l'albergo Nazionale e l'albergo Milano; in piazza dell'Esedra ha una pensione di grande importanza, e un altro albergo in via del Viminale: immobili che dànno milioni di utili ai fittuari, mentre i bambini dell'opera pia muoiono di fame, i bambini non possono mangiare carne; i bambini si devono accontentare della minestra e delle patate, perché gli aumenti apportati col blocco agiscono su canoni già stabiliti dal 1900 e che le leggi successive non hanno davvero resi adeguati.

Se vogliamo dunque perpetuare questo stato di cose la Commissione agisca pure come meglio crede; io però ho la coscienza di aver proposto un emendamento che suona giustizia!

MURGIA. Esiste una sperequazione per cui, mentre i canoni di locazione per gli alberghi sono saliti a 21 volte, per gli altri immobili hanno raggiunto le 40 volte. Di fronte a tale situazione, quali argomenti esistono perché noi non dobbiamo trarre le dovute conseguenze?

Noi denunciamo questa situazione, verso cui tutto il paese guarda, e diciamo che ad essa bisogna mettere fine perché è una palese situazione di ingiustizia.

Io chiedo quindi che venga messo in discussione l'emendamento Murdaca e che la Commissione lo approvi.

FACCHIN. Mi sembra che l'andamento della discussione si sia spostato in seguito all'intervento di molti colleghi. Anziché considerare quello che è l'oggetto del nostro problema, cioè le locazioni degli immobili ad uso alberghiero, si è voluto mettere in stato di accusa il settore alberghiero e ciò si è fatto con degli argomenti che, secondo me, hanno apparenza di speciosità.

Soprattutto, si è gridato contro i prezzi delle camere e si è detto che essi sono esageratamente alti. Io credo che su questo argomento noi dobbiamo invece rivolgere il massimo elogio al settore alberghiero perché, se confrontiamo i prezzi praticati in Italia con

quelli praticati all'estero, dobbiamo concludere che i nostri sono di gran lunga inferiori.

Potrei citare anche degli esempi, che sono stati sperimentati da me personalmente. In Italia noi abbiamo — per gli alberghi di lusso ed extra-lusso — prezzi da 5 mila a 7 mila per stanza a due letti con bagno. Mentre vi potrei citare — ad esempio — alberghi tedeschi che, si trovano almeno due gradini al di sotto degli alberghi extra-lusso, dove si pagano 38 marchi: fate il raffronto e arriverete a 5.700 lire. Potrei citare altri paragoni con gli alberghi svizzeri, per dirvi che in sostanza questa accusa non ha nessun fondamento.

Per quanto riguarda la sperequazione per le locazioni fra questo e altri settori vi dico questo: forse è vero il fatto che nei tempi passati non si è proceduto a un adeguamento corrispondente, senonché noi dobbiamo tenere presente che oggi non possiamo riportare, tutto di un salto, la situazione in parità. In questo settore non possiamo prescindere dal criterio della gradualità: solo così potremo raggiungere lo scopo senza portare uno squilibrio con conseguenze notevoli sui prezzi.

Pertanto, penso che noi dobbiamo accettare il provvedimento così come ci è giunto dal Senato. Si potrebbe, tutt'al più, approvare un ordine del giorno nel quale, dato atto di tutto ciò che è stato fatto in questi anni per il settore alberghiero, si chieda al Governo di approfittare della proroga settennale per adottare tutti gli opportuni accorgimenti onde sistemare definitivamente il settore.

BREGANZE. Io osservo che l'emendamento Murdaca ha sollevato una questione di natura morale che meriterebbe un profondo esame. Mi sembra che dovremmo rinviare il seguito della discussione, perché, se dovessi votare subito il provvedimento, debbo dire in tutta franchezza che sarei ad esso contrario.

Si potrebbe votare un ordine del giorno invitando il Governo ad emettere un decreto-legge che prorogasse l'attuale situazione vincolistica di qualche mese dando così a noi il tempo di approvare, dopo maturo esame, il provvedimento definitivo sulla materia.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. L'esposizione fatta dal relatore è stata così ampia e chiara che non meriterebbe altri particolari commenti. Cercherò quindi solo di eliminare qualche dubbio emerso durante la discussione.

Si è detto che per il vincolo alberghiero, non ci sarebbe discussione: esso potrebbe venire prorogato indefinitivamente. Su una simile proroga non sarei d'accordo. Questa continuità del vincolo non sarebbe provvida. Non è possibile che gli alberghi occupino sempre vecchi stabili anche se migliorati di continuo: ad un certo momento è necessario che il vincolo venga a cessare.

Per la proroga dei contratti si è in linea di massima d'accordo di portarla al 1962 considerando che il 1960 costituisce un momento critico a causa delle Olimpiadi. Si è invero anche prospettata la eventualità di portare la scadenza dei contratti al 1961. Per quanto riguarda la misura degli aumenti, è stato detto che bisogna fare opera di giustizia, che gli albergatori guadagnano tanto e invece i proprietari degli immobili guadagnano meno. Ma, vorrei chiedere, questo criterio di giustizia lo Stato si è sempre interessato di applicarlo nei riguardi dei privati? Il rapporto di equilibrio è stato scompaginato dal fatto bellico. Per esempio, che cosa si è fatto per gli immobili rurali? Che cosa si è fatto per i rapporti tra mezzadro e proprietario? È forse intervenuto lo Stato per imporre anche in quel settore le condizioni più favorevoli per il proprietario terriero? Perché dobbiamo intervenire nei confronti del gestore dell'albergo?

MURDACA. Questa è un'altra cosa!

ROMANI, *Commissario per il turismo*. La situazione per cui il proprietario di immobili non ricava una giusta rendita dalla sua proprietà, deriva dalla svalutazione conseguente alla guerra. Anche i possessori di titoli di Stato hanno visto decurtate le loro rendite.

All'onorevole Murdaca, desidero far osservare che non è possibile un aumento immediato che porti a 50 volte il canone dovuto anteriormente al decreto del 1946. Se noi volessimo accettare la proposta dell'onorevole Murdaca noi colpiremmo non solo i grossi alberghi, ma anche i piccoli e bisogna considerare che vi sono alberghi di montagna che pagano l'affitto per tutto l'anno pur essendo in piena efficienza di lavoro per due o tre mesi soltanto.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io non voglio rifarmi a tutti i problemi che sono stati sollevati. Vorrei solo dire che il problema relativo al vincolo alberghiero è determinato da una visione complessiva di politica turistica dato che in Italia vi è un certo numero di località che vivono sul turismo. Perciò non mi preoccuperei anche se il vincolo alberghiero durasse fino al 1970.

Per il secondo problema, quello relativo al blocco delle locazioni, il Governo aveva sostenuto il termine del 1960 proprio in armonia col termine previsto per gli altri immobili; ha poi acceduto alla data del 1962, in considerazione delle Olimpiadi.

Per gli aumenti del canone aveva proposto una progressione più rapida: del 40 per cento, poi del 35 per cento. Il Senato ha creduto di adottare l'aumento del 20 per cento.

Però non posso non riferire un dato che risulta direttamente dalla mia esperienza di Governo, quando ero Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Vi sono degli enti di beneficienza, proprietari di alberghi, che pur avendo un capitale hanno un reddito che non consente loro di raggiungere gli scopi di beneficenza per cui sono costituiti. Cito ad esempio la situazione del « San Michele »: un ente che ha un capitale valutato a miliardi e ricovera 400 bambini, i quali a volte mancano del necessario per andare avanti. Il « San Michele », tra l'altro, è proprietario di una stabile adibito ad albergo che sta sulla piazza di Montecitorio. Se le mie notizie sono esatte, credo che l'albergo paga un canone di sole settanta mila lire al mese. Lascio valutare ai colleghi se ciò è giusto.

Di fronte a questo problema morale, sono perplesso circa gli aumenti approvati dal Senato ritenendo che potrebbero essere maggiori.

Però devo dire che la proposta fatta dall'onorevole Breganze di rinviare ogni decisione, porterebbe uno squilibrio prorogando una situazione che il Parlamento deve invece sanare, senza determinare turbamenti nel settore economico di cui ci stiamo occupando e che è importante.

PRESIDENTE. Mi pare che a questo punto la discussione generale possa essere chiusa. Essa è stata ampia e profonda. Sono emersi degli elementi che, indubbiamente, hanno provocato qualche preoccupazione.

L'onorevole Breganze ha fatto una proposta di rinvio della discussione, perché allo stato degli atti ritiene che non si possa accettare il testo del Senato e, d'altra parte, che non ci siano tutti gli elementi necessari per prendere una decisione. L'onorevole Breganze dice che potremmo invitare il Governo ad emanare un decreto-legge per prorogare la situazione attuale di qualche mese. Io ritengo che un invito del genere non possa essere fatto.

Il Governo, nella sua responsabilità, vedrà se intervenire direttamente con un decreto legge, nei limiti prospettati dall'onorevole Breganze oppure in altri limiti.

La Commissione si trova in una situazione di disagio. Per la seconda volta siamo stati investiti di un argomento così importante alla immediata vigilia delle ferie.

Ora, se l'onorevole Breganze insiste nella sua proposta di sospendere l'esame del disegno di legge perché si possa esaminarlo più serenamente e prendere determinazioni tali da togliere quelle preoccupazioni a cui si è fatto cenno, io dovrò porre ai voti innanzi tutto tale proposta.

CAPALOZZA. Sono contrario alla proposta Breganze e devo dire anche i motivi che, a mio avviso, dovrebbero fugare le perplessità che in taluno potrebbero essere rimaste in seguito all'intervento così caloroso e veemente dell'onorevole Murdaca.

Non credo opportuno rinviare *sic et simpliciter* la questione perché si rischia di lasciare senza un'organica disciplina questa materia per lungo tempo. Abbiamo una esperienza in materia di locazioni: quando si dice che una determinata regolamentazione viene lasciata qual'è sino all'entrata in vigore della nuova legge organica, questo stato di incertezza finisce col durare degli anni.

Occorre che agli operatori economici del settore alberghiero venga data la massima tranquillità.

Sono contrario alla sospensiva per gli stessi motivi per cui sono contrario all'emendamento Murdaca. Mentre per le locazioni ordinarie la eventuale violazione dei limiti del blocco può essere eliminata in quanto l'inquilino può ricorrere al pretore ai sensi della legge del maggio 1950, mantenuta in vigore dalla legge del 1955, e può ottenere che il suo diritto venga restituito integro, in materia di locazioni alberghiere vige il sistema opposto, perché tutti gli accordi che sono intervenuti tra le parti sono stati ratificati. Pertanto è evidente che la situazione è completamente diversa.

Da ultimo, c'è da tener presente che il canone alberghiero viene in sostanza ad essere gravato dalle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria che sono necessariamente sostenute dal gestore: il che non avviene nella ipotesi di immobili adibiti ad uso di abitazione che sono, come tutti sanno, in stato di fatiscenza in quanto l'inquilino le riparazioni non le fa, né le fa il proprietario perché il canone è basso. C'è poi la considerazione di carattere umano ed equitativo che tocca anche noi, relativa agli istituti di beneficenza, proprietari di immobili adibiti ad albergo, i quali non riescono a vivere. Ma,

purtroppo, questo accadrebbe lo stesso se gli immobili non fossero adibiti ad uso di albergo.

MURDACA. No, non sarebbe la stessa cosa.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se quegli immobili fossero adibiti ad uso di abitazione non darebbero 70 mila lire al mese di reddito.

CAPALOZZA. Io non so che cosa verrebbe fuori se dovessimo esaminare tutti i casi specifici. Noi dobbiamo dettare una norma di carattere generale. La legislazione vincolistica si è occupata in altre circostanze di casi simili: la legge del 1947, precisamente la legge 23 dicembre 1947, n. 1461, conteneva degli articoli con norme che venivano incontro ai proprietari allorché gli immobili appartenessero ad enti di beneficenza, di istruzione o di educazione non aventi scopo di lucro.

Niente impedisce che in un secondo tempo, quando non avremo l'assillo della scadenza del termine che abbiamo oggi, si possa presentare una proposta di legge di iniziativa parlamentare che cauteli le esigenze di alcuni proprietari.

AMATUCCI. Io sono favorevole alla proposta dell'onorevole Breganze. È, questo in esame, un problema molto delicato, che investe la conoscenza di molte questioni delle quali la Commissione non è perfettamente al corrente. Io credo che un aumento del 20 per cento per tutti gli alberghi di qualsiasi categoria e di qualsiasi località, non corrisponda al principio di una vera e sostanziale giustizia.

Vi sono alberghi che hanno il contratto di locazione, per esempio, dal 1926: altri dal 1930-31. È evidente che il canone di locazione è basso: allora ammontava a poche migliaia di lire e anche con i successivi aumenti raggiunge quelle cifre cui ha fatto cenno l'onorevole Sottosegretario.

Proprio per l'osservazione dell'onorevole Romani, cioè che vi sono alberghi in montagna o al mare per i quali il lavoro è stagionale, bisogna che noi adottiamo un principio migliore per tutti.

È un problema che richiede profonda conoscenza. Noi dobbiamo renderci conto dello stato di fatto.

Sono invece d'accordo sulla necessità del vincolo, e sono d'accordo anche sulla proroga dei contratti di locazione.

Senza entrare, per ora nel merito circa l'emendamento Murdaca, la Commissione si pronunci sulla questione di principio. Se poi sarà accolta la richiesta di sospensiva, il Governo adotterà tutti quei provvedimenti che l'urgenza impone. Ma si dia alla Commissione la possibilità di fare una legge perfetta. Non si può arrivare qui con termini soffocati e accorciati quando invece vi sono preoccupazioni che vanno discusse. Ne abbiamo il dovere; consentiteci serietà di maturazione, di studio e, soprattutto, tempo e ponderazione.

RICCIO. Non sono d'accordo con i colleghi Amatucci e Breganze, proprio per quei motivi di serietà che penso ci impongano di continuare a discutere, di approfondire il problema e di giungere ad una conclusione. Quando ci troviamo di fronte a qualche difficoltà non dobbiamo rinviare la discussione. Invitiamo il Governo a presentare nel frattempo un decreto-legge per regolare la situazione.

E se anche ciò non avvenisse, questa legge, modificata o non modificata, potrà essere approvata entro il 2 o 3 gennaio, forse il 10 gennaio. Vi potrà essere una breve carenza legislativa che, dal punto di vista pratico, penso non porterà alcun danno.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione la proposta dell'onorevole Breganze per il rinvio della discussione.

(*È approvata*).

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI